COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore I - Amministrativo, Sociale e Demografico

Città del Tricolore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 22 **del** 26/03/2021

Redatta su iniziativa : θ DEL SINDACO θ D'UFFICIO

OGGETTO: Autorizzazione al ricovero in casa di riposo di n. 1 anziana. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Responsabile del Settore I a sottoscrivere la convenzione -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - P.O. 1^

PREMESSO:

CHE con nota in atti del Comune prot. 1477 del 11/03/2021 l'Avv. Giuseppina De Luca, nella qualità di amministratrice di sostegno, ha reso dichiarazione/istanza ai fini dell'inserimento della persona anziana L.A. a tempo indeterminato nella Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona gestita dalla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, per come espressamente ratificato ed autorizzato dal Giudice Tutelare con provvedimento del 04 e 06/03/2021;

CHE con la stessa nota sopra meglio specificata è stata richiesta la compartecipazione della retta di ricovero, per come previsto dalle norme di riferimento, in ragione delle precarie condizioni economiche della stessa persona anziana;

CHE l'Amministrazione Comunale in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso dei necessari requisiti strutturali ed organizzativi;

CHE nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

CHE, la L.R. 22/86 relativa al riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia, attribuisce ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti anziani;

CHE all'art. 16, comma 4, lett. e), della stessa L.R. 22/86 è stabilito che i servizi di che trattasi sono gestiti in strutture operative decentrate;

CHE l'art. 20 della predetta legge prevede che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della stessa legge;

CHE, al riguardo, con il D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996 sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione, da parte dei Comuni della Regione Siciliana, dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 22/86;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31/03/2015 con il quale sono stati approvati i nuovi standards strutturali ed organizzativi;
PRESO ATTO che la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona gestita dalla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali Pubblici - Sezione Anziani - Tipologia Casa di Riposo, con Decreto n. 732 del 20/12/1994, è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di anziani;
VERIFICATO, in particolare, lo schema di convenzione "allegato F" al predetto D.P.R.S. e relativo alla gestione di case di riposo, che fissa, l'importo da erogare, aggiornato all'ultimo incremento ISTAT, pari ad € 44,53 giornaliere, comprensiva di spese per vitto e spese per oneri generali;
CONSIDERATO che già in passato questo Ente ha usufruito del servizio di ricovero da parte della Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona gestita dalla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, con apprezzamento e gradimento dell'utenza destinataria del servizio che ne ha tratto benefici in termini di miglioramento qualitativo della propria vita;
CONSIDERATO, altresì, l'obbligatorietà e l'indifferibilità dell'intervento in quanto, ai sensi della vigente normativa in materia, questo Ente essendo Comune di residenza della persona anziana deve farsi carico di compartecipare al costo, ove necessario, del pagamento della retta di ricovero;
CONSIDERATO che, in base al Decreto dell'Assessore alle AA.LL. n. 867 del 25/06/1996, l'accesso ai servizi residenziali è gratuito per i soggetti privi di reddito, mentre:

a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) od assegno sociale (art. 3 6° c/c. l. 08/08/95 n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70 % se totalmente non autosufficienti;
c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70 % e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

RITENUTO doversi stipulare apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 158/1996;
RITENUTO, per quanto sopra, doversi autorizzare il ricovero della persona anziana L.A., meglio generalizzata in atti, presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona gestita dalla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, per l'anno 2021;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
DATO ATTO che essendo il Comune in regime di esercizio provvisorio si possono assumere impegni derivanti da obblighi di legge, non frazionabili e/o la cui dilazione può arrecare danni all'Ente e nel caso in specie trattasi di responsabilità derivante da legge obbligatoria;
DATO ATTO che la retta di ricovero per sua natura non è una spesa frazionabile;
VISTI inoltre :

- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- il Decreto Presidente della Regione n.158 del 4/06/96;
- il Decreto Assessoriale del 15 Aprile 2003 concernente l'"Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificanti di valutazione economica";
- la Legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 7/92;
- il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
- l'art. 163 comma 2 che autorizza in regime di gestione provvisoria l'impegno di spesa per obbligazioni derivanti da specifiche obbligazioni di legge ;
- O.R.EE.LL.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità

Per tutto quanto sopra premesso e specificato

P R O P O N E

AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il ricovero della persona anziana L.A., meglio generalizzata in atti, presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona gestita dalla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, Partita IVA 00596350843 ed iscritta all'Albo Regionale nella Sezione Anziani - Tipologia Casa di Riposo - al n. 465 dell'Albo e giusto Decreto n. 732 del 20/12/1994 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio 4;

APPROVARE lo Schema di Convenzione che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 04/06/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

AUTORIZZARE il Responsabile della P.O. 1^ - Settore Amministrativo, Sociale e Demografico - a sottoscrivere la suddetta Convenzione con la Soc. Coop. Sociale CO.S.S. con sede in Aragona nella Via Parini, n. 23, Partita IVA 00596350843, per l'assistenza di n. 1 (una) persona anziana presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona, Via Parini, n. 23, per l'anno 2021;

ASSEGNARE le risorse per far fronte alla spesa a carico dell'Ente per il predetto ricovero, ammontante presuntivamente a complessivi € 7.500,00 imputate al cap. 1914 cod. 1.03.02.15.008;

STABILIRE che la quota a carico degli assistiti dovrà essere versata direttamente dall'Amministratore di Sostegno della stessa persona anziana assistita Sig.ra L.A., alla Soc. Coop. Sociale CO.S.S. che gestisce la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore di Aragona, Via Parini, n. 23;

DEMANDARE al Responsabile della P.O. 1^ - Settore Amministrativo, Sociale e Demografico - di porre in essere ogni adempimento gestionale conseguente al presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa discendente dal presente provvedimento autorizzatorio per il ricovero della persona anziana per l'anno 2021;

DARE ATTO che la suddetta spesa di ricovero è obbligatoria per legge e, pertanto, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 163, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000;

DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

DICHIARARE la deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Il Responsabile del Servizio I - P.O. 1^
Salvatore Parello

Il Sindaco	Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile Settore I - P.O. 1^
.....	.....	.....
Comitini,lì_____	Comitini,lì_____	Comitini,lì_____

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini,lì _____ Il Responsabile del Settore I - P.O. I^

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota IMPEGNO PROVVISORIO N. 6 DEL 26.03.2021 € 7.500,00

Comitini, lì _____

La Responsabile del Settore Finanziario

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA DI RIPOSO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Comitini nella sede del Palazzo Municipale

TRA

l'Amministrazione comunale di Comitini legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Comitini sito nella Piazza Bellacera, n. 1

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n posti letto.

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale di Comitini, in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti gestori, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione negli artt. 16, 4° comma, lett. c), 20 e 23 della Legge Regionale n. 22/86, nella Legge n. 142/90, capo VIII, e nella Legge Regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), nonché nella circolare Ass.to Enti locali 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 40/96, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente gestore prescelto;

- che nel rispetto delle direttive emanate dall'Assessorato Reg.le Enti locali con Circolare 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, n. 40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota prot. n. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle A.S.P. e ciò senza aggravi per la spesa comunale;

- che il predetto Ente Gestore si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico- amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Gestore per la gestione della casa di riposo per anziani sita in _____ nella via _____ n. ____, in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.
Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione del numero di n. 1 (una) unità, compatibilmente con la disponibilità, in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale, documentata dal registro delle presenze.
Nel caso in cui, alla data della sottoscrizione del presente atto, presso la struttura vi siano ospiti a carico di questo comune con formale autorizzazione, ne sarà mantenuto il relativo numero nel limite del rispetto di ricettività previsto dall'Autorità regionale.
In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente Gestore, senza la predetta formale autorizzazione.
L'Ente Gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Art 2
Modalità di ammissione

L'Ente Gestore si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale o ai sensi dell'art 154 T.U.P.S. L'autorizzazione ai ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di Servizi Sociali comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo. L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere, nel caso dì soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente Gestore è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente Gestore al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero. L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente gestore per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente gestore è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente gestore, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.
L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.
L'ente gestore, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione a l'A. C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.
Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.S.P. cui nel prosieguo l'ente gestore dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3
Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente gestore a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4
Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente gestore si impegna:
- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessario allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo – una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano,sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, cosi come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per un normale ritmo di vita degli ospiti finalizzata aduna serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A. C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;

- a redigere per ciascun ospite un piano individualizzato di assistenza, indicando in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità di intervento ed un piano delle verifiche periodiche con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.
- all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

A nessun titolo l'Ente Gestore potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5
Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:
- un direttore coordinatore, responsabile della struttura;
- un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- un assistente sociale (anche in convenzione);
- ausiliari servizi tutelari: n. 1 per 15 utenti per due turni contrattuali. L'Ente gestore si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);
- ausiliari servizi generali: n. 1 per 20 utenti. L'Ente gestore si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno dei turno contrattuale).
- infermiere professionale: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- un addetto lavanderia – stireria - guardaroba
- un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;
- un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- un portinaio custode-centralinista;
- un medico in convenzione;
- un animatore in convenzione;
- un terapista della riabilitazione in convenzione;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc).

L'Ente gestore si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente gestore deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

Art. 6
Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri

previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente gestore deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7
Prescrizioni

Il personale dell'Ente gestore addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione/preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.
L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.
Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8
Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9
Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente gestore.

Art. 10
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliere, l'Ente gestore si impegna a dame tempestiva comunicazione a Il'A. C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliere.
Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.
E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliere, acquisire elementi di conoscenza e valutatone sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11
Continuità del servizio

L'Ente gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12
Volontariato

L'Ente gestore nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio

ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.
L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, la retta giornaliera di € 44,53 sulla base dei prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente gestore sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.
Per le giornate di assenza, l'Ente gestore è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.
I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15
Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.
Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A. C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente gestore il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.
Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 n. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.
I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo pec, lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente.
E' fatto obbligo all'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabiltà dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale " dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 16
Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'ari 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione,

ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvedere ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 17
Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente gestore e di acquisirne formale accettazione.
Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.
La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della Comunità Alloggio, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali o nel caso in cui l'ospite venisse dimesso su prescrizione degli Organi Giudiziari competenti o su parere del Servizio Sociale del Comune di residenza.

Art 19
" Obblighi dell'Ente Gestore – verifica del servizio - Recesso dalla convenzione"

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

1. la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del decreto legislativo n.163/2006;
2. la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n. 163/2006;
3. decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
4. elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standars quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
5. certificazione DURC, in corso di validità;
6. copie dei contratti di lavoro per categoria;
7. copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

L'Ente gestore si impegna a :

- ✓ Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- ✓ Rispettare le norme contrattuali,regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro , con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- ✓ Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs nr196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- ✓ Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.
Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio,proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.
D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze,la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.20
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 21 Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la certificazione richiamata al superiore art. 19.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23 Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 24 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di AGRIGENTO

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente gestore

Per il Comune